

PARCO OGLIO NORD

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO



REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO DEL PARCO REGIONALE OGLIO NORD

Approvato con Delibera di Consiglio di Gestione n. 80 del 15/12/2022

Articolo 1 – Costituzione

Ai sensi dell'art. 81, comma 1 della Legge Regionale 12/2005, viene istituita presso il Parco regionale Oglio Nord la Commissione per il Paesaggio.

Articolo 2 – Composizione

La Commissione è composta da n. 5 componenti scelti tra professionisti esterni che siano in possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in una materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del Paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali e devono altresì aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati ed almeno quinquennale se diplomati, nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie sopra indicate.

Il possesso del titolo di studio e dell'esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli professionali attinenti alla tutela e alla valorizzazione del paesaggio, dovranno risultare dal curriculum individuale allegato alla candidatura presentata (cfr. D.G.R. XI/4348 del 22 febbraio 2021).

Ai fini della nomina dei componenti della Commissione per il paesaggio l'ente provvede a fare pubblicare apposito avviso all'albo e sul sito internet ufficiale, affinché gli interessati possano far pervenire la propria candidatura corredata dal proprio curriculum.

Articolo 3 – Nomina e designazione

La nomina dei membri della Commissione per il paesaggio, è demandata ad un atto deliberativo del Consiglio di Gestione del Parco Regionale Oglio Nord; con il medesimo atto deliberativo viene designato il Presidente.

Il provvedimento di nomina dovrà dare atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti, rispetto a quanto previsto dai presenti criteri.

Il Consiglio di Gestione, nel procedere alla nomina della commissione terrà conto dei criteri di cui all'art. 2 del presente regolamento e dei criteri approvati con deliberazione di G.R. n. XI/4348 del 22/02/2021.

Le funzioni attribuite al Presidente della commissione, in caso di sua assenza saranno svolte dal membro più anziano della Commissione.

Articolo 4 – Durata

La durata in carica della Commissione per il Paesaggio corrisponde a quella del mandato del Consiglio di Gestione.

Alla scadenza del termine di cui sopra, la Commissione per il Paesaggio si intende prorogata di diritto fino alla nomina della nuova Commissione, che deve comunque essere nominata non oltre 45 giorni dalla data di insediamento del nuovo Consiglio di Gestione.

Art. 5 - Incompatibilità

Sono incompatibili con la carica di membro della Commissione per il Paesaggio i soggetti che per legge, in rappresentanza di altri enti o amministrazioni, devono esprimersi in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte all'esame della Commissione per il Paesaggio. Si intendono qui richiamate tutte le altre cause di incompatibilità previste dalle leggi vigenti in materia.

I componenti della Commissione per il Paesaggio che sono contestualmente membri della Commissione Edilizia o di commissioni comunali operanti nel settore territoriale, devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula, quando il progetto

o la pratica sottoposti all'esame della Commissione ricadono nello stesso comune in cui sono membri delle commissioni sopra richiamate.

I membri della Commissione devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione relativamente a interventi riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado.

Art. 6 - Decadenza

I membri della Commissione decadono automaticamente nel caso insorga una causa d'incompatibilità di cui al precedente articolo, sopravvenuta successivamente alla loro nomina.

I Commissari decadono automaticamente se risultano assenti ingiustificati per più di tre riunioni consecutive della Commissione; in tale circostanza il Presidente ne dà comunicazione al Consiglio di Gestione che provvede alla sostituzione.

Articolo 7 – Struttura Tecnica del Parco

La struttura tecnica viene individuata nell'Ufficio Tecnico del Parco e la responsabilità dell'istruttoria tecnico-amministrativa delle richieste di autorizzazione paesaggistica è formalmente attribuita al Responsabile del medesimo Ufficio.

La struttura Tecnica- Amministrativa per le procedure e l'istruttoria delle richieste di autorizzazione Paesaggistiche verifica gli elaborati progettuali, acquisisce il parere della Commissione del Paesaggio, trasmette alla Soprintendenza il progetto e il parere unitamente alla relazione illustrativa.

La struttura Tecnica che segue le procedure paesaggistiche comprende anche i seguenti uffici:

- Ufficio Forestale
- Ufficio Vigilanza

Le istanze da sottoporre all'esame della commissione, provenienti dalle Amministrazioni comunali che hanno sottoscritto adeguata convenzione con il Parco, saranno gestite dal medesima struttura tecnica. Sarà compito dell'Ufficio Tecnico acquisire il parere della Commissione del Paesaggio, redigere il verbale di commissione e trasmetterlo all'Amministrazione richiedente.

Articolo 7 – Attribuzioni della Commissione

La Commissione per il Paesaggio è un organo collegiale tecnico-consultivo del Parco Regionale Oglia Nord che si esprime su questioni in materia del Paesaggio.

Nel rispetto delle attribuzioni previste dalla legge ed in relazione all'esercizio della propria competenza specifica, l'attività consultiva della Commissione per il Paesaggio si svolge mediante l'espressione di pareri preventivi, obbligatori e non vincolanti che vengono resi per le ipotesi previste espressamente dalla legge, ovvero dal presente regolamento, nonché laddove, per l'originalità delle questioni trattate, sia richiesto un qualificato parere della Commissione stessa.

I pareri da rendersi obbligatoriamente ai sensi del presente regolamento sono individuati al successivo art. 8.

Articolo 8 – Pareri obbligatori

Il parere della Commissione per il Paesaggio è obbligatoriamente richiesto per:

- rilascio autorizzazione paesaggistica semplificata e ordinaria di competenza del Parco regionale Oglia Nord;
- accertamenti di compatibilità paesaggistica e irrogazione delle sanzioni amministrative ai sensi degli articoli 167 e 181 del D. Lgs. 42/2004 e s.m. e i.;
- pareri ai sensi dell'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;

- autorizzazioni paesaggistiche e procedure sanzionatorie dei comuni del Parco regionale Oglio Nord che, previo convenzionamento con lo stesso, si avvalgono della Commissione del Paesaggio del Parco.

Articolo 12 – Altri pareri

La Commissione per il Paesaggio potrà essere chiamata ad esprimere parere sul Piano territoriale del Parco e sulle varianti allo stesso, su eventuali Programmi Integrati di intervento, o altri Piani attuativi, tale parere ha carattere consultivo non è da intendersi come obbligatorio. La Commissione sarà inoltre chiamata ad esprimere il proprio parere su istanze per cui è previsto da leggi, regolamenti o normative, l'espressione di specifico parere del Parco.

Articolo 9 – Modalità di valutazione

La Commissione per il Paesaggio esprime il proprio parere sulle questioni di rilevanza paesaggistico - ambientale, prestando particolare attenzione alla coerenza del progetto con i principi, le norme, ed i vincoli degli strumenti paesaggistico - ambientali vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva dell'area protetta.

Nell'esercizio della specifica competenza consultiva in materia paesaggistico - ambientale, la Commissione fa riferimento alle norme di tutela dei Piani territoriali di Coordinamento del Parco, data la valenza paesistica degli stessi, e dei Regolamenti attuativi (in particolare il Regolamento Abaco del Territorio a fini paesistici) nonché ai criteri deliberati dalla Giunta Regionale Lombarda con la delibera n. IX/2727 del 22 dicembre 2011 e con delibera n. XI/4348 del 22 febbraio 2021 e agli altri atti di natura paesaggistica.

I pareri della Commissione devono comunque essere adeguatamente motivati.

La Commissione ha facoltà di richiedere la partecipazione di tecnici esperti dell'Ente, in relazione alle specifiche tematiche oggetto di parere. Tali tecnici non hanno diritto di voto.

Articolo 10 – Convocazione

La Commissione per il Paesaggio si riunisce in presenza di progetti da valutare in via ordinaria indicativamente una volta al mese e in via straordinaria ogni volta che il Presidente della Commissione lo ritenga necessario, per motivi di urgenza.

La seduta è convocata dal Presidente della stessa. La convocazione avviene almeno 5 giorni prima della data della seduta (salvo diverse modalità stabilite dalla Commissione stessa), a mezzo posta elettronica. La documentazione relativa ai progetti posti in discussione deve essere disponibile in visione su richiesta dei membri della Commissione non prima di 3 giorni della seduta, salvo pratiche urgenti.

Articolo 11 – Ordine del giorno

Il Presidente predisporre l'ordine del giorno inserendo le istanze da sottoporre all'esame della Commissione contestualmente alla convocazione nel quale deve essere indicato l'elenco dei progetti sottoposti a parere.

I progetti sono iscritti all'ordine del giorno sulla base della data di presentazione dei progetti medesimi al protocollo e non appena completi di tutti gli elaborati eventualmente richiesti in sede di istruttoria.

Articolo 12 – Validità delle sedute e delle decisioni

Affinché le sedute della Commissione per il Paesaggio siano dichiarate valide è necessaria la presenza di tre membri della Commissione.

Per la validità delle decisioni è richiesta la maggioranza dei presenti aventi diritto di voto; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 13 – Pubblicità delle sedute

Le riunioni della Commissione per il Paesaggio si tengono presso l'Ente e/o su piattaforma digitale e non sono pubbliche; se ritenuto opportuno a maggioranza dei membri, il Presidente potrà ammettere la partecipazione del progettista, ma limitatamente all'illustrazione del progetto e non alla successiva discussione ed espressione del parere.

Sarà consentito a chiunque ne abbia diritto prendere visione o richiedere copia dei verbali della Commissione, nel rispetto della normativa vigente in materia di accesso agli atti.

Art. 14 – Segretario di commissione

Le funzioni di Segretario sono esercitate dal dipendente/incaricato dell'Ente dello specifico Settore cui è formalmente attribuita la responsabilità dell'istruttoria tecnico-amministrativa delle richieste di autorizzazione paesaggistica. Il Segretario non ha diritto di voto.

Il Segretario della Commissione provvede alla redazione dei verbali delle adunanze della Commissione stessa.

I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente, dai membri della Commissione e dal Segretario e devono contenere:

- l'indicazione dei presenti;
- il parere motivato;
- eventuali pareri difformi e posizioni di astensione motivate da parte del membro che li esprime.

Le funzioni di cui gli art.10 – Convocazione e art.11 – Ordine del giorno del presente regolamento, attribuite al presidente di possono essere espressamente delegate dal medesimo al Segretario.

Articolo 15 - Sopralluogo

E' data facoltà alla Commissione per il Paesaggio di eseguire sopralluoghi, qualora ritenuti utili per l'espressione del parere; del sopralluogo viene redatto apposito verbale.

Articolo 20 – Seduta della Commissione

Le sedute di Commissione si svolgono di norma presso la sede dell'Ufficio Tecnico del Parco.

E' comunque facoltà del Presidente di Commissione, effettuare sedute di Commissione anche in modalità telematica, mediante lo strumento della videoconferenza, potendo ciascun componente collegarsi simultaneamente da remoto e non essere presenti presso la sede del Parco.

I componenti della commissione si riuniscono in collegamento di video-conferenza, attraverso l'uso di apposita rete informatica e accrediti interni, ovvero di app/programmi di video-conferenza disponibili gratuitamente, con strumenti quali PC, tablet, smartphone, dotati di videocamera e microfono (messi a disposizione dall'Amministrazione o direttamente dagli interessati), idonei a garantire la tracciabilità, l'identità e l'espressione della volontà dei partecipanti.

In tal caso:

a) qualora la seduta di Commissione sia tenuta facendo ricorso alle predette modalità telematiche, la stessa si considererà svolta nel luogo ove si trova il Presidente della riunione. Nel verbale di seduta si dà conto del numero e dei nominativi dei componenti di Commissione intervenuti in audio conferenza, videoconferenza e/o tele conferenza. Per il computo del numero legale si sommano, ai componenti presenti fisicamente nella sala ove si svolge la commissione, i

componenti collegati in audio conferenza, videoconferenza e/o teleconferenza da luoghi diversi dalla sede istituzionale del Parco;

b) il collegamento audio/video deve essere idoneo:

- a garantire la possibilità di accertare l'identità dei componenti della Commissione che intervengono in audioconferenza, videoconferenza e teleconferenza, a regolare lo svolgimento dell'adunanza, a constatare e proclamare i risultati della votazione;
- a consentire al Presidente, che può essere collegato anche in video- conferenza, di percepire quanto accade e viene deciso nel corso della Commissione;
- a consentire a tutti i componenti della Commissione di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

c) nelle sedute svolte in videoconferenza il Presidente si dovrà accertare che tutti i presenti tutti i membri della Commissione convalidino la propria presenza ed il parere espresso per ogni singola istanza visionata.

Articolo 16 – Compensi

Ai sensi dell'art. 183, comma 3 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, la partecipazione alla Commissione per il Paesaggio è a titolo gratuito, salvo eventuale rimborso spese per indagini supplementari necessarie per esprimere i pareri di competenza.

Saranno riconosciuti i rimborsi spesa documentati dalle relative pezze giustificative.

Articolo 17 – Abrogazioni di norme. Disposizioni finali – Disciplina transitoria

Con l'approvazione del presente Regolamento, sono abrogate tutte le norme o provvedimenti precedentemente adottati in materia o comunque incompatibili con esso.

La Commissione attualmente nominata resta in vigore fino alla nomina della nuova.

Articolo 18 – Entrata in vigore e diffusione

Il presente Regolamento viene pubblicato all'Albo Pretorio del Parco ed entra in vigore decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Il presente Regolamento viene altresì pubblicato sul sito Web del Parco.